



COMUNE DI GINOSA

UFFICIO ELETTORALE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016

AUTENTICA DELLE FIRME PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE CANDIDATURE

Il Commissario Straordinario informa che, in occasione delle prossime elezioni comunali del **05 giugno 2016**, al fine di agevolare ed assicurare l'esercizio del diritto elettorale, è stato istituito il servizio di autenticazione delle firme per le sottoscrizioni delle liste dei candidati.

L'ufficio elettorale osserverà, a tal fine, gli orari indicati nella tabella sottostante:

APERTURE ORDINARIE			APERTURE STRAORDINARIE		
GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE	GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE
dal 19/04 al 22/04	8.30	13.30	19/04 e 21/04	16.00	18.30
			dal 23/04 al 25/04	8.30	13.00
dal 26/04 al 29/04	8.30	13.30	26/04 e 28/04	16.00	18.30
			sabato 30/04	8.30	13.00
dal 02/05 al 05/05	8.30	13.30	01/05	8.30	13.00
			06/05	8.00	20.00
			07/05	8.00	12.00

SI RICORDA CHE:

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta, a norma dell'art.3, comma 1 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, così come modificato dalla Legge 30 aprile 1999, n. 120, da:

non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei comuni con popolazione compresa tra i 20.001 e 40.000 abitanti.

Requisito essenziale per essere sottoscrittori è quello di **essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Ginosa**.

Attenzione! Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista: sono previste pene pecuniarie per i trasgressori, da € 200 a € 1.000 (art. 93, comma 2 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 1 legge 2 marzo 2004, n.61).

Le sottoscrizioni sono nulle se **anteriori al 180°** giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, Legge n. 53 del 1990 e successive modificazioni), pertanto è possibile sottoscrivere le candidature dal **13.04.2016 fino alle ore 12:00 del 07.05.2016**.

A norma dell'art.28 e dell'art.32 del T.U. 570/1960, la firma deve essere apposta su moduli riportanti il **contrassegno** di lista, il **nome, il cognome, il luogo e data di nascita dei candidati** oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

La firma di ogni sottoscrittore **deve essere autenticata**, a norma dell'art. 14 Legge 21.03.1990, n.53, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dai seguenti soggetti:

- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della provincia;
- sindaco;
- assessore comunale o provinciale;
- presidente del consiglio Comunale o provinciale;
- segretario comunale o provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia;
- consigliere comunale o provinciale che abbia comunicato, rispettivamente, al sindaco o al presidente della provincia la propria disponibilità.

A riguardo delle possibilità connesse all'esistenza di una Amministrazione elettiva (*Sindaco, Assessore, Presidente del Consiglio e Consigliere Comunale*), si precisa che queste non possono trovare applicazione in questo Ente, in quanto Commissariato.

SI PRECISA QUANTO SEGUE:

Le modalità di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

- Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo, con legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

Pertanto, trova tuttora applicazione l'orientamento del Consiglio di Stato espresso con parere n. 283/2000 - Sezione Prima - del 13 dicembre 2000. **In tal senso, tra l'altro, si segnala la recente sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Quinta – n. 2178 del 16 aprile 2012.**

Nel citato parere n.283/2000 vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consesso in sede giurisdizionale:

- non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- neppure è possibile far luogo alla proroga della validità dell'atto di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (ora art.41, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;
- è da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica al di fuori del contesto del documento informatico (di cui ora al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni).